



*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE FONTI DI ENERGIA E INDUSTRIE DI BASE

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO in particolare l'art. 17 del D.P.R. 203 citato che prevede, tra l'altro, che le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche sono rilasciate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previo parere favorevole dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, sentita la Regione interessata;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 1989, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51 - concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO in particolare l'allegato 3 - parte A - punto C del suddetto decreto 12 luglio 1990 che stabilisce i criteri temporali di adeguamento per i grandi impianti di combustione esistenti;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO - ROMA

At
9



del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, idroelettriche, ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 508, concernente il regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità ed il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996 - concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTA l'istanza del 31 luglio 1990 corredata dalla prescritta relazione tecnica, nonché le successive integrazioni, con la quale l'Enichem S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nonché delle disposizioni di cui all'accordo interministeriale 24 giugno 1989 sopra richiamato, l'autorizzazione alla esecuzione di opere per il risanamento ambientale delle quattro sezioni della potenza di circa 210 MW ciascuna installate nella centrale termoelettrica a recupero presso lo stabilimento di Porto Torres;

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del parere della Regione Autonoma Sardegna, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità rispettivamente in data 30 gennaio 1996 e 9 luglio 1996, subordinatamente ad alcune prescrizioni, formalmente accettate dalla Società con lettera del 23 settembre 1996;

CONSIDERATO che il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, detta esclusivamente norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

D E C R E T A

ART. 1

L'Enichem S.p.A., con sede in Milano, è autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ad eseguire gli interventi impiantistici e gestionali per il contenimento delle emissioni, di cui alla istanza 31 luglio 1990 citata in premessa, per il risanamento ambientale delle quattro sezioni della potenza di circa 210 MW ciascuna installate nella centrale termoelettrica a recupero presso lo stabilimento di Porto Torres.

-3-

ART. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) rispettare i valori di emissione di cui alla tabella 2, considerando detti valori quali medie mensili riferite alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto;
- 2) deve essere effettuato il controllo continuo delle emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, nonché quello della temperatura e dell'ossigeno di riferimento. Le apparecchiature relative devono essere esercitate, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal D.M. 12.12.1995 (G.U. dell'8.1.1996);
- 3) per gli inquinanti non indicati nella tabella allegata si applicano le disposizioni di cui all'allegato 3A del D.M. 12.07.90;
- 4) l'esercente deve effettuare, con cadenza da concordare con le autorità competenti al controllo, le analisi delle emissioni degli inquinanti indicati nell'allegato 3A al D.M. 12.7.90 non misurati in continuo;
- 5) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, ove non diversamente indicato, sono quelli indicati nel D.M. 12.7.1990;
- 6) l'impianto deve essere predisposto per consentire alle autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art. 7 comma 5 del D.P.R. 203/88;
- 7) l'esercente dovrà predisporre, di concerto con le autorità competenti, un programma di misure della qualità dell'aria con particolare riferimento agli inquinanti specifici delle centrali termoelettriche con rilevanza igienico sanitaria;
- 9) per la fissazione dei valori limite di emissione definitivi, l'Enichem dovrà presentare entro il 31 dicembre 1997 un piano di ulteriore riduzione delle emissioni di ossidi di zolfo e ossidi di azoto attraverso interventi tecnologici e/o gestionali; sulla base di tale piano il Ministero dell'Industria riformulerà l'autorizzazione per la centrale di Porto Torres entro il 31.12.98,

Roma, 11 - 5 FEB. 1997

[Handwritten signature]



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ettore Rossoni)

[Handwritten signature]

TAB.1 CENTRALE TERMOELETTRICA DI OTTANA - Piano di adeguamento

Sostanza emessa	Limiti alle emissioni al 31/12/1997 (mg/Nm ³)		Limiti alle emissioni al 31/12/1999 (mg/Nm ³)	
	E 6	E7	E6	E7
SO ₂	3.300	3.300	1.700	1.700
NO _x	451	451	451	451
Polveri	50	50	50	50

TAB.2 CENTRALE TERMOELETTRICA DI PORTO TORRES - Piano di adeguamento

Sostanza emessa	Limiti alle emissioni al 31/12/1997 (mg/Nm ³)		Limiti alle emissioni al 31/12/1999 (mg/Nm ³)		Limiti alle emissioni al 31/12/2002 (mg/Nm ³)
	E 1	E2	E1	E2	E1 e E2
SO ₂	3.415	3.415	2.550	2.550	1.700
NO _x	615	615	550	550	500
Polveri	100	100	100	50	50

TAB.3 CENTRALE TERMOELETTRICA DI ASSENTO - Piano di adeguamento

Sostanza emessa	Limiti alle emissioni al 31/12/1997 (mg/Nm ³)	Limiti alle emissioni al 31/12/1999 (mg/Nm ³)
	E 1bis	E1bis
SO ₂	3.272	1.700
NO _x	472	472
Polveri	200	50

NOTA: I valori di emissione si riferiscono ad una percentuale di ossigeno nell'effluente gassoso del 3% per i combustibili liquidi e gassosi, del 6% per il carbone e del 11% per gli altri combustibili solidi.